

Firenze, 14 gennaio 2026

A TUTTI I SIG.RI CLIENTI
- loro sedi -

Circolare n. 2 del 14 gennaio 2026

ROTTAMAZIONE QUINQUIES (Art. 1, commi 232-252 L. 30.12.2025, n. 199)

Gent.mo cliente,

con la presente circolare intendiamo riepilogare il contenuto e l'ambito applicativo della c.d. "rottamazione-quinquies", introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che riapre e amplia le possibilità di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione.

1. Riferimenti normativi

La rottamazione-quinquies è stata introdotta dall'art. 1, commi 82-101, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026). La disciplina si inserisce nel solco delle precedenti definizioni agevolate (rottamazione-ter e quater), ampliandone l'ambito temporale e introducendo nuove finestre di regolarizzazione.

2. Carichi definibili

Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi a:

- imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, ecc.);
- addizionali;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- tributi locali (IMU, TARI, ecc.), se affidati all'Agente della Riscossione;
- sanzioni amministrative (con esclusione, come di consueto, delle sanzioni penali).

3. Vantaggi della definizione agevolata

L'adesione alla rottamazione-quinquies consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere sanzioni amministrative, interessi di mora e aggio di riscossione.

Rimangono dovuti esclusivamente il capitale, le spese per procedure esecutive eventualmente avviate e le spese di notifica.

Dalla data di presentazione dell'istanza e fino a regolare pagamento sono sospese le azioni esecutive e cautelari, non possono essere avviate nuove procedure di riscossione e restano acquisiti eventuali pagamenti già effettuati.

4. Modalità di adesione

L'adesione avviene mediante:

- presentazione di apposita istanza, esclusivamente con modalità telematiche, all'Agenzia della Riscossione, entro il 30 aprile 2026;
- comunicazione delle somme dovute da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione tramite una comunicazione contenente importi ammessi alla definizione, scadenze di pagamento, ammontare delle singole rate entro il 30 giugno 2026;
- pagamento delle somme dovute in unica soluzione oppure rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con scadenza prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

Si ricorda che il mancato pagamento, anche parziale o tardivo oltre i limiti di tolleranza, di una sola rata comporta la decadenza dalla rottamazione-quinquies e il ripristino integrale del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi.

5. Coordinamento con precedenti rottamazioni

La rottamazione-quinquies non esclude i carichi già oggetto di precedenti definizioni decadute e consente, in presenza dei requisiti, una nuova regolarizzazione anche di posizioni già incluse in rottamazioni precedenti non perfezionate.

Lo Studio è a disposizione per l'analisi della posizione debitoria complessiva, la verifica dei carichi definibili e la predisposizione e invio delle istanze di rottamazione. Le attività saranno svolte sulla base del tariffario professionale di Studio, commisurato alla complessità della posizione, al numero e all'importo di cartelle/ruoli da analizzare. Per ogni cliente verrà fornito preventivo personalizzato prima dell'avvio dell'incarico.

Invitiamo pertanto i Clienti interessati a contattare lo Studio per una valutazione preliminare, al fine di cogliere correttamente le opportunità offerte dalla rottamazione-quinquies ed evitare errori o decadenze.

Al fine di poter effettuare le necessarie verifiche e valutazioni nei tempi utili, i Clienti interessati sono invitati a contattare tassativamente lo Studio ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 23 FEBBRAIO 2026.

I più cordiali saluti.

STUDIO POLI & ASSOCIATI
(Dott. Andrea Poli)